

CONTRATTO DI CONVENZIONE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- Dott.ssa Natascia Bernardi, nata a Bologna, il 24.09.1976 e residente a Castel Maggiore (BO), Via Ilaria Alpi 42, Cod. Fisc. BRNNSC76P64A944J, P. IVA 02990241206 di professione psicologa;

e

- Federazione Italiana Scherma – Comitato Regionale dell'Emilia Romagna, in persona del Presidente Dott. Alberto Ancarani, con sede a Ravenna in via Cassino 15, P.IVA (di seguito per brevità anche “Federazione”);

PREMESSO

a) che la dott.ssa Bernardi è iscritta all'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna n. 3643 A e svolge l'attività di psicologa con competenza specifica nella materia della psicologia dello sport;

b) che è interesse della dott.ssa Bernardi promuovere la propria attività e dare pubblica visibilità al proprio nome nello specifico ambito della propria competenza professionale;

c) che allo stesso tempo è interesse della F.I.S. – Comitato Regionale Emilia Romagna, in persona del Presidente, mettere a disposizione dei propri affiliati e tesserati la possibilità di usufruire di assistenza psicologica specifica usufruendo di tariffe agevolate.

Ciò premesso, tra le parti

Si conviene e si stipula quanto segue

1) La dott.ssa Bernardi si impegna, per la durata della presente convenzione, ad offrire consulenza ed assistenza psicologica agli affiliati e tesserati F.I.S.

dell'Emilia Romagna alle tariffe di favore previste in dettaglio nell'allegato "A" per quanto riguarda la specifica materia sportiva. Le medesime tariffe non potranno subire variazioni per il primo anno di durata della convenzione, mentre per i successivi potranno essere modificate unilateralmente dalla dott.ssa Bernardi la quale dovrà darne comunicazione scritta alla Federazione a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno trenta giorni. E' fatto salvo, in tal caso, il diritto della Federazione di recedere dal presente accordo entro i trenta giorni successivi alla comunicazione. Il silenzio della Federazione alla scadenza del termine di preavviso comporterà tacita accettazione delle nuove tariffe proposte.

2) La dott.ssa Bernardi si impegna altresì, per le prestazioni professionali non espressamente contemplate nell'allegato "A", a riconoscere agli affiliati e tesserati F.I.S. dell'Emilia Romagna uno sconto pari al 15% dell'imponibile così come risultante di volta in volta dall'applicazione della tariffa professionale vigente al momento del conferimento dell'incarico.

3) A fronte degli impegni assunti dalla dott.ssa Bernardi la Federazione si impegna a divulgare, mediante comunicazione diretta da inviarsi a tutte le società affiliate dell'Emilia Romagna, il contenuto della presente convenzione.

4) La Federazione, in persona del Presidente, si impegna altresì a pubblicare il contenuto della presente convenzione, per estratto o per riassunto, sulla homepage del sito web istituzionale del Comitato Regionale Emilia Romagna (<http://www.schermaemiliaromagna.it>). E' parimenti data facoltà alla dott.ssa Bernardi di pubblicizzare la presente convenzione attraverso la propria pagina web (<http://www.psicologodellosport.com>).

5) La Federazione, in persona del Presidente, acconsente infine ad accogliere sulla homepage istituzionale del Comitato Regionale Emilia Romagna (<http://www.schermaemiliaromagna.it>) un link diretto alla pagina web della dott.ssa Bernardi (<http://www.psicologodellosport.com>), declinando peraltro sin da adesso ogni responsabilità in relazione al contenuto del medesimo sito.

6) La F.I.S. – Comitato Regionale Emilia Romagna garantisce alla dott.ssa Bernardi, per la durata della presente convenzione, l'esclusiva territoriale in ambito regionale e di conseguenza la Federazione non potrà stipulare nella regione Emilia Romagna, né direttamente né indirettamente, altre convenzioni aventi ad oggetto prestazioni specialistiche in materia di psicologia generale e dello sport, né potrà accettare proposte di convenzione da parte di altri professionisti in diretta concorrenza con la dott.ssa Bernardi.

7) A sua volta la dott.ssa Bernardi si impegna, per ogni anno di durata della presente convenzione, a tenere un incontro annuale di aggiornamento ed approfondimento aperto a tutti i tesserati e gli affiliati F.I.S. dell'Emilia Romagna su un tema di psicologia dello sport suggerito dalla Federazione, rinunciando al compenso per tale attività che verrà pertanto svolta a titolo gratuito.

8) Le parti reciprocamente dichiarano e confermano che la presente convenzione non prevede nessun corrispettivo, né indennizzo, né conguaglio in denaro ad alcun titolo e che pertanto il presente accordo è stipulato a titolo gratuito.

9) La presente convenzione ha la durata iniziale di un anno solare a decorrere dalla data della sottoscrizione, e si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni e per la stessa durata ad ogni scadenza. Oltre a quanto previsto al

punto 1) che precede, è data comunque a ciascuna delle parti la facoltà di recesso, da esercitarsi mediante lettera raccomandata A.R. contenente una formale comunicazione in tal senso che dovrà pervenire all'altra parte entro il termine tassativo di sessanta giorni prima della scadenza annuale. La comunicazione pervenuta oltre il termine di cui sopra avrà comunque validità dalla prima scadenza utile successiva.

10) La presente convenzione si intenderà risolta di diritto nei seguenti casi, che si elencano tassativamente:

- mancato rispetto degli impegni di cui ai punti nn. 1) e 2),
- inosservanza degli obblighi di cui ai punti nn. 3), 4) e 5),
- violazione della clausola di esclusiva di cui al punto 6),
- mancato rispetto dell'impegno di cui al punto 7),
- qualsiasi comportamento doloso o colposo di una delle parti a cui conseguano danni per l'interesse o l'immagine dell'altra parte,
- qualsiasi comportamento di una delle parti contrario a buona fede, correttezza, diligenza da cui consegua un danno per l'interesse o l'immagine dell'altra parte.

11) La parte che, con il suo comportamento, avrà dato luogo alla risoluzione sarà tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali comunque cagionati all'altra parte.

12) Le parti reciprocamente dichiarano che qualsiasi controversia connessa alla presente convenzione sarà previamente oggetto di conciliazione in sede non contenziosa presso la CCIAA di Bologna, ed a tal fine prestano sin da adesso reciproco consenso all'instaurazione della procedura. Soltanto in caso di mancata conciliazione per qualsiasi motivo, competente a conoscere di ogni

azione sarà in via esclusiva il Foro di Bologna.

Letto confermato, sottoscritto.

....., li .../.../.....

Dott.ssa Natascia Bernardi

.....

F.I.S. – Comitato Regionale Emilia Romagna

Il Presidente

.....